

16 Febbraio 2017

Estratto da:

Nuova carta degli operatori sanitari - *Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute)*

Introduzione- Ministri della vita -> Generare -> Vivere

Obiezione di coscienza

59. In presenza di una legislazione favorevole all'aborto, l'operatore sanitario « non può che opporre il suo civile ma fermo rifiuto ».¹³⁵ L'uomo non può mai obbedire a una legge intrinsecamente immorale, come è il caso di una legge che ammettesse, in linea di principio, la liceità dell'aborto. Il valore dell'inviolabilità della vita e della legge di Dio che lo tutela, precede ogni legge positiva.¹³⁶ Quando questa la contraddice, la coscienza afferma il suo diritto primario e il primato della legge di Dio: « Bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini » (*At 5, 29*). « Seguire la propria coscienza nell'obbedienza alla legge di Dio non è sempre una via facile. Ciò può comportare sacrifici e aggravi, di cui non è lecito disconoscere il peso; talvolta ci vuole eroismo per restare fedeli a tali esigenze. Tuttavia, è necessario proclamare chiaramente che la via dell'autentico sviluppo della persona umana passa per questa costante fedeltà alla coscienza mantenuta nella rettitudine e nella verità ».¹³⁷ È da condannare come grave lesione dei diritti umani ogni tentativo di delegittimare il ricorso all'obiezione di coscienza non solo mediante sanzioni penali, ma anche con ripercussioni « sul piano legale, disciplinare, economico e professionale ».¹³⁸ 60. Oltre che segno di fedeltà professionale, l'obiezione di coscienza dell'operatore sanitario, autentica- mente motivata, ha l'alto significato di *denuncia sociale di una ingiustizia legale* perpetrata contro la vita innocente e indifesa. 61. La gravità del peccato d'aborto¹³⁹ e la facilità con cui lo si compie, con il favore della legge e della mentalità corrente, inducono la Chiesa a comminare la pena della *scomunica* al cristiano che lo provoca o formalmente vi coopera: « Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica *latae sententiae* ».¹⁴⁰ La scomunica ha un significato essenzialmente preventivo e pedagogico. È un richiamo forte della Chiesa, mirante a scuotere l'insensibilità delle coscenze, a dissuadere da un atto assolutamente incompatibile con le esigenze del Vangelo e a suscitare la fedeltà senza riserve alla vita. Non si può essere nella comunione ecclesiale e disattendere con l'aborto il vangelo della vita. La tutela e l'accoglienza della vita nascente è una testimonianza decisiva e credibile, che il cristiano deve dare in ogni situazione. 62. Verso i feti abortiti gli operatori sanitari hanno degli obblighi particolari. Il feto abortito, se ancora vivente, nei limiti del possibile, deve essere battezzato.¹⁴¹ Al feto abortito, e già morto, è dovuto il rispetto proprio del cadavere umano e nei limiti del possibile gli va quindi data adeguata sepoltura.¹⁴²

Tutela del diritto alla vita

63. Il diritto alla vita è il *diritto a vivere con dignità umana*,¹⁴³ cioè ad essere garantiti e tutelati in questo bene fondamentale, originario e insopprimibile che è radice e condizione di ogni altro bene- diritto della.¹⁴⁴ « Titolare di tale diritto è l'essere umano *in ogni fase del suo sviluppo*, dal concepimento fino alla morte naturale, e *in ogni sua condizione*, sia di salute o di malattia, di disabilità, di ricchezza o di miseria ».¹⁴⁵ 64. Il diritto alla vita interella l'operatore sanitario da una duplice prospettiva. Anzitutto, egli non si attribuisce sulla vita da curare un diritto-potere che non ha

né lui né lo stesso paziente, e che perciò non gli può essere da questo conferito.¹⁴⁶ Il diritto di disporre della propria vita non è assoluto: « Nessun uomo può scegliere arbitrariamente di vivere o di morire; di tale scelta, infatti, è padrone assoluto soltanto il Creatore, colui nel quale “viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17, 28) ».¹⁴⁷ 65. In secondo luogo, l'operatore sanitario si fa attivamente garante di questo diritto: « Finalità intrinseca » della sua professione è « l'affermazione del diritto dell'uomo alla sua vita e alla sua dignità ».¹⁴⁸ Egli l'adempie assumendo il corrispettivo dovere della tutela preventiva e terapeutica della salute¹⁴⁹ e del miglioramento, negli ambiti e con i mezzi a lui pertinenti, della qualità della vita delle persone e dell'ambiente vitale. Nel suo impegno lo guida e lo sostiene la legge dell'amore, di cui è sorgente e modello il Figlio di Dio fatto uomo, che morendo ha dato la vita al mondo.¹⁵⁰ 66. Il diritto fondamentale e primario di ogni uomo alla vita, che si particolarizza come diritto alla tutela della salute, subordina i *diritti sindacali degli operatori sanitari*. Ciò implica che ogni giusta rivendicazione da parte dei lavoratori della sanità deve svolgersi nella salvaguardia del diritto del malato alle cure dovute, in ragione della loro indispensabilità. Pertanto, in caso di sciopero, devono essere assicurati – anche attraverso apposite misure legali i servizi medico ospedalieri essenziali e urgenti alla tutela della salute.

Note:
(135)

GIOVANNI PAOLO II, Discorso alle partecipanti ad un Convegno per ostetriche (26 gennaio 1980), n. 3: AAS 72 (1980), 86.

(136)

¹³⁶ « Rifiutarsi di partecipare a commettere un'ingiustizia è non solo un dovere morale, ma è anche un diritto umano basilare. Se così non fosse, la persona umana sarebbe costretta a compiere un'azione intrinsecamente incompatibile con la sua dignità e in tal modo la sua stessa libertà, il cui senso e fine autentici risiedono nell'orientamento al vero e al bene, ne sarebbe radicalmente compromessa. Si tratta, dunque, di un diritto essenziale che, proprio perché tale, dovrebbe essere previsto e protetto dalla stessa legge civile. In tal senso, la possibilità di rifiutarsi di partecipare alla fase consultiva, preparatoria ed esecutiva di simili atti contro la vita dovrebbe essere assicurata ai medici, agli operatori sanitari e ai responsabili delle istituzioni ospedaliere, delle cliniche e delle case di cura » (S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, n. 74: AAS 87 [1995], 488).

(137)

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dichiarazione sull'aborto procurato*, n. 24: AAS 66 (1974), 744.

« L'aborto procurato è l'uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita » (S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, n. 58: AAS 87 [1995], 467).

¹⁴⁰ Cfr. CIC, can. 1398. Con l'espressione “latae sententiae” si intende che non è necessario che la scomunica sia pronunciata dall'autorità in ogni singolo caso. Vi incorre chiunque procura l'aborto, per il semplice fatto di procurarlo volontariamente

(138)

S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, n. 74: AAS 87 (1995), 488.

(139)

« L'aborto procurato è l'uccisione deliberata e diretta, comun- que venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita » (S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, n. 58: AAS 87 [1995], 467).

(140)

Cfr. *CIC*, can. 1398. Con l'espressione “*latae sententiae*” si intende che non è necessario che la scomunica sia pronunciata dall'autorità in ogni singolo caso. Vi incorre chiunque procura l'aborto, per il semplice fatto di procurarlo volontariamente, sapendo di incorrervi. Cfr. *CIC*, can. 1398 e *CCEO*, can. 14502; cfr. anche *CIC*, cann. 1323-1324.

(141)

Cfr. *CIC*, can. 871

(142)

Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Donum vitae*, I, 4: AAS 80 (1988), 83.

(143)

Cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, Discorso all'Associazione Medici Cattolici Italiani (28 dicembre 1978): *Insegnamenti* I (1978), 438; IDEM, Discorso ai partecipanti a due Congressi di medicina e chirurgia (27 ottobre 1980), n. 3: AAS 72 (1980), 1127; IDEM, Discorso a una delegazione dell'Associazione « Food and Disarmament International » (13 febbraio 1986), n. 3: *Insegnamenti*

IX/1 (1986), 458.

(144)

Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dichiarazione sull'eutanasia* (5 maggio 1980), I: AAS 72 (1980) 544-545;

GIOVANNI PAOLO II, Discorso all'Associazione Medica Mondiale (29 ottobre 1983), n. 2: AAS 76 (1984), 390.

(145)

S. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. *Christifideles laici*, n. 38: AAS 81 (1989), 463.

(146)

« Il medico ha sul paziente soltanto il potere e i diritti che questi gli conferisce, sia implicitamente sia esplicitamente e tacitamente. Da parte sua il paziente non può conferire più diritti di quanti non ne abbia » (PIO XII, Discorso ai membri del I Congresso Internazionale di istopatologia del sistema nervoso [14 settembre 1952]: AAS 44 [1952], 782).

(147)

S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, n. 47: AAS 87 (1995), 453.

(148)

S. GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti ad un Congresso sulla chirurgia (19 febbraio 1987), n. 2: *Insegnamenti X/1* (1987), 374.

(149)

S. GIOVANNI PAOLO II, Discorso al personale dell’Ospedale nuovo « Regina Margherita » (20 dicembre 1981), n. 3: *Insegnamenti IV/2* (1981), 1179.

(150)

Cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, n. 79: AAS 87 (1995), 491.